

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE  
MARCHE

Oggetto: Acquisto in somma urgenza ex art. 163 d.lgs. 50/2016 per la fornitura di mascherine chirurgiche per gli operatori sanitari del Servizio Sanitario della Regione Marche esposti al rischio biologico determinatosi dalla diffusione del virus COVID-19 – CIG 824836916E – Pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 50/2016 a far data del 10.04.2020

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'art. 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001 n°20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione Marche";

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 41 - Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020);

VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la DGR n. 1677 del 30 dicembre 2019 "D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020 -2022 – ripartizione delle unità di voto in categorie e macro aggregati";

VISTA la DGR n. 1678 del 30 dicembre 2019 "D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022 - ripartizione delle categorie e macro aggregati in capitoli";

VISTA la DGR N. 63 del 27 gennaio 2020 " L.R. 20/2001, art. 4, comma 1, lett. a) - indirizzi in materia di applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. Revoca della DGR n. 429 del 28/05/2015;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 628 del 27 febbraio 2020, recante "Nomina Soggetto Attuatore Regione Marche";



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

## DECRETA

- I. Di dare e prendere atto che quanto riportato nel documento istruttorio forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con particolare riferimento alle circostanze di estrema urgenza connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- II. di prendere atto del decreto n. 76/SUAM del 10/04/2020 di revoca del decreto n.48/SUAM del 16.03.2020 con il quale era stato effettuato l'affidamento ex art. 163 del D.Lgs. 50/2016, all'operatore economico “ENVIROTEK ITALIA S.R.L. per la fornitura di mascherine FFP2 per gli operatori sanitari del Servizio Sanitario della Regione Marche esposti al rischio biologico determinatosi dalla diffusione del virus COVID- 19 per una spesa complessiva di € 120.000,00 di cui imponibile € 98.360,65 e IVA 22% € 21.639,35 sull' anno 2020 – CIG 824836916E;
- III. Di accertare, con il presente atto, una economia di spesa complessiva pari ad € 120.000,00 sul capitolo di spesa 2011010034 del bilancio 2020 /2022, annualità 2020, con riferimento all'impegno di spesa, n. 3557/2020, assunto con decreto n.48/SUAM del 16.03.2020, in quanto l'affidamento risultava non esigibile come da decreto di revoca n.76/SUAM del 10/4/2020 e per le motivazioni di cui al documento istruttorio.
- IV. Di stabilire che le suddette economie verranno utilizzate per l'affidamento in urgenza sempre di mascherine chirurgiche per l'emergenza sanitaria di Covid19 in atto, con il presente provvedimento.
- V. di affidare, per le motivazioni di cui al documento istruttorio, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, alla Ditta MACRON SPA con sede in Via Brodolini, 5 40053 Valsamoggia – Loc. Crespellano (BO) C.F 00442260378 P.IVA 01675921207, la fornitura di 178838 mascherine chirurgiche, assistite dalle relative certificazioni di conformità, per un totale complessivo pari ad € 120.000,00 (imponibile € 98.360,65 IVA € 21.639,35) CIG 824836916E, acquisita l'autodichiarazione ex DPR 445/2000 sulla sussistenza requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/201, allegato B in formato cartaceo, conservata agli atti della P.F. Soggetto Aggregatore della Regione Marche;
- VI. la fornitura dovrà essere eseguita con le modalità di cui all'ordinativo di fornitura allegato A al presente decreto che deve essere controfirmata per accettazione dalla Ditta MACRON SPA;
- VII. di impegnare, in ragione dell'esigibilità 2020, in quanto l'obbligazione di cui al presente provvedimento è esigibile e verrà a scadenza nel corso del 2020 ed ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011, a favore della Ditta MACRON SPA, come sopra identificata, un totale di € 120.000,00 (imponibile € 98.360,65 IVA € 21.639,35) a carico del capitolo n. 2011010034, bilancio 2020/2022, annualità 2020, capitolo e importo autorizzati con e-mail del 16.03.2020, acquisita agli atti, d e l Dott. Terzoni Mauro, Dirigente della PF Provveditorato, Economato e sicurezza sui luoghi di lavoro” come di seguito indicato:

**Anno 2020** : impegno a favore di MACRON SPA C.F 00442260378 P.IVA 01675921207 con sede legale in Brodolini, 5 40053 Valsamoggia – Loc. Crespellano (BO), di €120.000,00 (imponibile € 98.360,65 IVA € 21.639,35) sull'anno 2020 , dandosi atto che la codifica della transazione



elementare (CTE) di cui agli artt. 5, 6 dell'Allegato 7 del D.Lgs. n. 118/2011 relativa alla spesa di cui al presente atto risulta essere è la seguente:

01 10 2110105999 013 8 1030105999 0000000000000000 4 3 000

VIII. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento è il dott. Pierdanilo Melandro, Dirigente della P.F. Soggetto Aggregatore della Regione Marche;

IX. che in attuazione della norma di cui all' art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto a richiedere il codice CIG che è il seguente: 824836916E;

X. di pubblicare, ai sensi del comma 10, art.163 del DLgs 50/2016, il presente atto sul profilo del committente

XI. di inviare, contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, il presente atto all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

Si attesta inoltre, ai fini di cui all'art. 29, c.1, del D. Lgs. n. 50/2016, la data di pubblicazione sul profilo del committente è quella indicata nell'oggetto del presente atto.

Si attesta infine, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente

*(Dott.ssa Enrica Bonvecchi)*

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### *Normativa di riferimento*

- Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 “Sistema regionale di protezione civile”;
- D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- Delibera Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 628 del 27 febbraio 2020, recante “Nomina Soggetto Attuatore Regione Marche”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)”;
- Decreto Legge 02 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026)”;
- Decreto Legge 09 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;
- VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Decreto Presidente Giunta Regionale n. 286 del 25 novembre 2019 “Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria (G.O.R.E.S.). Revoca D.P.G.R. n.60/2012 e n.152/2014 – Nuove disposizioni. Adottato ai sensi dell'art. 7, 1° comma della L.R. n. 32/2001”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 02 marzo 2020 “Assegnazione risorse destinate al finanziamento delle misure straordinarie per far fronte alla situazione di allerta sanitaria determinata dal Corona Virus (CODIV-19) “;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 272 del 09 marzo 2020 “Piano regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 346 del 16 marzo 2020 “Accordo temporaneo con AIOP a causa emergenza COVID-19”;
- Decreto n.76/SUAM del 10.04.2020



### *Motivazione*

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Tale contesto emergenziale, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate ad acquisire la disponibilità di personale, beni e servizi e non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa.

L'articolo 1, comma 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 630 del 3 febbraio 2020 "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", stabilisce che per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi citati in premessa, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, coordina la realizzazione degli interventi finalizzati:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'emergenza in rassegna oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento alla prosecuzione delle misure urgenti già adottate dal Ministro della Salute, all'acquisizione di farmaci, dispositivi medici, di protezione individuale, e biocidi, anche per il tramite dei soggetti attuatori di cui al comma 1, assicurando ogni forma di assistenza alla popolazione interessata;

VISTO che la medesima OCDPC n. 630/2020, stabilisce che le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi sono trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai soggetti di cui al comma 1 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione in originale comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna.

VISTO che la medesima OCDPC n. 630/2020 dispone che per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", che all'articolo 2 stabilisce che in ragione dell'aggravamento del contesto di criticità di cui in premessa, al comma 3 dell'articolo 3



dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, le parole da “- 35” a “entro il periodo emergenziale” sono sostituite dalle seguenti “- 35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale. In deroga al comma 18 dell’articolo 35, è possibile corrispondere al fornitore l’anticipazione del prezzo fino alla misura del cinquanta per cento del valore del contratto anche in assenza della costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ivi prevista, ovvero anche in misura superiore al cinquanta per cento ove necessario previa adeguata motivazione”.

VISTO l’Articolo 3 dell’Ocdpc n. 639 del 25 febbraio 2020, che stabilisce che per la realizzazione delle attività di cui alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori nominati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il medesimo Dipartimento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

VISTA l’Ocdpc n. 641 del 28 febbraio 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, articolo 1, il quale stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 si applicano anche all’acquisizione degli strumenti e dei dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi.

VISTO il DECRETO n. 628 del 27/02/2020, del CDPC di nomina il Presidente della Giunta Regionale Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali di cui all’articolo 1 dell’OCDPC 630.

CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento viene stabilito che il CDPC assicura copertura finanziaria alle iniziative concordate e nei limiti delle somme autorizzate.

CONSIDERATO il Decreto Legge n. 9/2020 che all’art. 34 prevede la possibilità di disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

CONSIDERATO che Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, all’art. 11 prevede che “In relazione ai contratti relativi all’acquisto dei dispositivi di cui al comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza di cui allo stesso comma 1, posto in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», e tutti tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei conti. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere”.

CONSIDERATO che con apposite delibere di Giunta Regionale sono state anticipate a valere su fondi del bilancio regionale le risorse necessarie alle suddette acquisizioni che potranno essere recuperate, in virtù del nesso causale, a carico della contabilità speciale n. 6190 - intestata "PR.R. MARCHE-S.A TT.O.630639-20" aperta ai sensi delle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03.02.2020 e n. 639 del 25.02.2020.





CONSIDERATO che la Regione Marche, in qualità di soggetto attuatore, avendo verificato le ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, per l'acquisto di servizi e forniture necessarie per fronteggiare l'emergenza di cui trattasi che consentono il ricorso alla procedura d'acquisto di somma urgenza ex art. 163 si avvale, per l'espletamento della presente procedura, della facoltà prevista dall'art. 3, commi 2 e 3, dell'Ordinanza n. 630 del Capo della Protezione Civile, al fine di accelerare la scelta del contraente.

CHE non trova applicazione l'articolo 3 comma 5 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630, del 3/02/2020 relativamente alla parte in cui prevede la selezione degli Operatori Economici all'interno della "white list" delle prefetture, in quanto per il settore merceologico oggetto della presente procedura non sono previste.

CHE la presente procedura si svolgerà nel rispetto delle previsioni del D.Lgs n. 50/2016; tuttavia, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'Ordinanza n. 630 e dell'Ordinanza n. 639, del 25 febbraio 2020 – si procede in deroga ai seguenti articoli:

- art. 21 in relazione alla previsione della delibera di programmazione, trattandosi di acquisizioni non preventivate la cui necessità deriva dall'attuale stato di emergenza;
- art. 32 nella parte in cui si prevede l'aggiudicazione efficace a seguito dei controlli dei prescritti requisiti e l'applicabilità dello *stand still period* ai fini della stipula, al fine di garantire la massima celerità dell'approvvigionamento;
- art. 34 previsione dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, in considerazione della peculiarità dei Dispositivi di protezione oggetto della presente iniziativa;
- artt. 72 e 73 in relazione alla pubblicazione su GURI, GUUE e quotidiani, se ed in quanto applicabili, garantendo comunque adeguata forma di pubblicità mediante pubblicazione sul profilo del committente della Regione Marche;
- art. 85 utilizzo DGUE, al fine di consentire agli operatori economici di attestare la sussistenza dei requisiti di partecipazione con modalità agili;
- art. 93 garanzia provvisoria, data la necessità di garantire la massima speditezza della procedura in ragione dello stato emergenziale;
- art. 105 allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte dall'art. 163, comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- art. 106 in relazione alla prescrizione per cui le varianti sono consentite solo se previste nei documenti di gara iniziali e in relazione ai termini di cui ai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di Anac, tenendo conto delle non prevedibili evoluzioni della situazione emergenziale;
- art. 113-bis al fine di prevedere penalità adeguate all'urgenza ed alla necessità impellente delle forniture richieste.

CHE per ragioni di celerità e speditezza della procedura, così come dettate dallo stato emergenziale di cui alle richiamate Ordinanze n. 630 e 639, si deroga alle previsioni di cui agli articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10 e 10-bis, della Legge 241/1999 se ed in quanto applicabili.

DATO atto che con decreto n.48 del 16.03.2020 il dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante della Regione Marche ha disposto, in via d'urgenza, l'acquisto di n.66.666 mascherine FFP2 per gli Operatori Sanitari del Sistema Sanitario Regionale esposti a rischio biologico determinatosi dalla diffusione del virus COVID- 19 all'operatore economico ENVIROTEK ITALIA S.R.L. per un importo complessivo pari ad € 120.000,00 (compresa IVA).



CHE con decreto n.76 del 10.04.2020 la SUAM ha revocato il decreto di cui al precedente capoverso in quanto l'operatore economico Envirotek Italia Srl non ha adempiuto alla consegna delle mascherine ordinate ponendosi in contrasto con l'attivazione dell'affidamento diretto in somma urgenza, decadendo pertanto le condizioni definite dall'art.163 del DLgs 50/2016.

CHE con il presente atto viene accertata, per le motivazioni suddette una economia di spesa complessiva pari ad € 120.000,00 (imponibile € 98.360,65 IVA € 21.639,35) sul capitolo di spesa 2011010034 del bilancio 2020 /2022, annualità 2020, con riferimento all'impegno di spesa, n. 3557/2020, assunto con decreto n.48/SUAM del 16.03.2020, in quanto l'affidamento risultava non esigibile come da decreto di revoca n.76/SUAM del 10/4/202.

DATO atto del persistere dello stato emergenziale di cui alle numerose ordinanze emesse fino ad oggi e della segnalata perdurante carenza di dispositivi di protezione presso le strutture sanitarie regionali, si ritiene di procedere con un nuovo affidamento per € 120.000,00 IVA compresa.

CHE con il presente atto, quindi, si provvede all'impegno contestuale della somma di 120.000,00 (imponibile € 98.360,65 IVA € 21.639,35) a valere sul medesimo capitolo di spesa 2011010034 del bilancio 2020 /2022, annualità 2020 ed esigibilità 2020 a favore dell'operatore economico individuato con il presente atto.

DATO ATTO che all'esito di apposita indagine di mercato informale, condotta dalla SUAM presso le altre Regioni interessate agli acquisiti dei DPI per l'emergenza in atto si è individuato l'operatore commerciale già affidatario delle Regioni Emilia Romagna, Veneto e Campania il quale contattato si è reso disponibile alla fornitura in oggetto come da nota acquisita al prot. n. 386221 del 9.04.2020.

VISTO il contesto commerciale globale caratterizzato dalla obiettiva esiguità dei materiali e grave compromissione dei canali di distribuzione commerciale è stata riscontrata la disponibilità della fornitura del materiale richiesto aventi le caratteristiche tecniche adeguate ed idonee alla funzione prevista, in tempi compatibili con le obiettive esigenze di tempestività degli approvvigionamenti per fare fronte alle attuali e gravi esigenze connesse alla salute pubblica ed alla pubblica incolumità, che non consentono ulteriori indagini, né l'esperimento di procedure competitive ancorché informali;

DATO ATTO che l'affidabilità dell'operatore economico prescelto è stata valutata sulla base della verifica documentale depositata agli atti della pratica oltreché dei prezzi competitivi offerti;

DATO ATTO che questo Ente ha acquisito la disponibilità, depositata agli atti della pratica, (prot.n. 386221 del 9/04/2020) da parte della ditta MACRON SPA C.F 00442260378 P.IVA 01675921207 con sede legale in Brodolini, 5 40053 Valsamoggia – Loc. Crespellano (BO), a fornire n. 218.182 mascherine chirurgiche, alle seguenti condizioni:

DESCRIZIONE PRODOTTO	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	CONSEGNA
Disposable Protective Face Mask Type I	0,55 € + IVA	120.000,00 IVA compresa	7/10 giorni da accettazione ordine

CONSIDERATO che il materiale proposto risulta assistito da certificazioni che ne confermano la rispondenza ai requisiti di idoneità all'uso per il quale sono necessarie (Allegato B e C);

CONSIDERATA, inoltre, la nuova regolamentazione doganale introdotta dalle Autorità della Repubblica Popolare cinese entrata in vigore al 01/04/2020 secondo la quale le aziende che vogliono esportare





nuovi reagenti per il rilevamento del coronavirus, mascherine mediche, indumenti protettivi medici, ventilatori polmonari, termometri a infrarossi devono fornire apposita dichiarazione specificando che il prodotto in esportazione ha ottenuto la certificazione cinese di registrazione come prodotto medico e soddisfa gli standard di qualità del paese (o regione) importatore. La Dogana cinese controlla e rilascia il certificato di registrazione del prodotto medico approvato dal National Medical Products Administration;

RILEVATO, in particolare, che i tempi di fornitura proposti sono contingentati e che tale circostanza rappresenta caratteristica essenziale della fornitura stessa, in considerazione del quadro esigenziale sopra riferito e dell'impossibilità di approvvigionamento mediante le ordinarie procedure di acquisizione;

CONSIDERATO che le disponibilità pervenute vanno immediatamente contrattualizzate al fine di non pregiudicare l'effettiva acquisizione degli stessi;

RILEVATO, altresì, che l'attuale condizione del mercato determina l'impossibilità di individuare prezzi di riferimento che nessuna aderenza possono avere all'attuale contesto globale della domanda, talchè l'attesa di migliori condizioni potrebbe, ex adverso, determinare una ulteriore lievitazione dei prezzi;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'affidamento della fornitura di cui al presente provvedimento alla ditta MACRON SPA ai sensi 163, del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle deroghe previste nelle ODCP 630/2020 e 639/2020;

VISTO il preventivo pervenuto dalla DITTA MACRON SPA che conferma i suddetti prezzi (prot. n. 386221 del 9.04.2020) per la disponibilità delle mascherine chirurgiche come descritte nell'allegato C.

VISTA la dichiarazione rilasciata dalla DITTA MACRON SPA, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria (Allegato D);

RITENUTO di impegnare, in ragione dell'esigibilità 2020 ed ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011, a favore della Ditta MACRON SPA, come sopra identificata, la somma di € 120.000,00 (imponibile € 98.360,65 IVA € 21.639,35) a carico del capitolo n. 2011010034, bilancio 2020/2022, annualità 2020 capitolo e importo autorizzati con e-mail del 16.03.2020, acquisita agli atti, d e l Dott. Terzoni Mauro, Dirigente della PF Provveditorato, Economato e sicurezza sui luoghi di lavoro" come di seguito indicato:

**Anno 2020** : impegno a favore di MACRON SPA C.F 00442260378 P.IVA 01675921207 con sede legale in Brodolini, 5 40053 Valsamoggia – Loc. Crespellano (BO), di €120.000,00 (imponibile € 98.360,65 IVA € 21.639,35) sull'anno 2020, dandosi atto che la codifica della transazione elementare (CTE) di cui agli artt. 5, 6 dell'Allegato 7 del D.Lgs. n. 118/2011 relativa alla spesa di cui al presente atto risulta essere è la seguente:

01 10 2110105999 013 8 1030105999 0000000000000000 4 3 000

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs.118/2011 e alla codifica Siope.

L'attuazione del presente provvedimento è subordinato alla verifica degli inadempimenti come previsto dall'art. 48 bis del DPR 602/73.

RITENUTO di nominare Direttore dell'esecuzione per l'affidamento il dr. Lorenzo Coraggio.

*Esito dell'istruttoria*



Per tutto quanto sopra, il sottoscritto responsabile del procedimento

**PROPONE**

l'adozione del presente atto

Il responsabile del procedimento

(Dott. Pierdanilo Melandro)

Documento informatico firmato digitalmente

**ALLEGATI  
ALLEGATI**

Allegato A – Ordinativo di fornitura

Allegato B – scheda tecnica e certificazioni

Allegato C – dichiarazioni di conformità tecnica

Allegato D – dichiarazione possesso dei requisiti

